

Publicato il 16/03/2026

N. 02172/2026REG.PROV.COLL.  
N. 08564/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8564 del 2024, proposto da -  
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio  
digitale come da PEC Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma,*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione  
prima *bis*, n. -OMISSIS- del 16 settembre 2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere  
Stefano Filippini;

Udito l'avvocato Luca Parillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento, proposta da -OMISSIS- al T.a.r. per il Lazio, del provvedimento adottato il 13 dicembre 23 dal Ministero della difesa recante il giudizio di esclusione dall'arruolamento quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Aeronautica militare a causa della presenza di un vistoso tatuaggio sulla regione poplitea della gamba sinistra.

1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio l'interessato lamentava:

a) violazione degli artt. 3 e 21 *quater*, legge 7 agosto 1990 n. 241 - Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; in sostanza si doleva della pretesa carenza di motivazione circa la ragione escludente;

b) violazione e falsa applicazione di legge - Eccesso di potere - Travisamento del fatto; in particolare, censurava il fatto che, dalle foto allegate agli atti, emergerebbe che il tatuaggio non sarebbe visibile con la divisa estiva e quella da ginnastica.

2. L'Amministrazione ha resistito al ricorso, anche con memoria difensiva, contrastando le deduzioni avversarie.

3. Con ordinanza cautelare n. 210 del 2024 il T.a.r. ha rigettato la richiesta cautelare di sospensione dell'atto di esclusione.

3.1. Tuttavia, a seguito di impugnazione, questa sezione, con ordinanza n. - OMISSIS- del 2024, ha accolto detta richiesta, sospendendo l'atto impugnato, sul rilievo del *periculum in mora* e della circostanza che le *slide* allegate al bando di concorso, descrittive delle superfici cutanee per le quali è preclusa ai candidati la presenza di tatuaggi, siccome reputati senz'altro visibili, non contemplavano quelle poste agli arti inferiori.

3.2. Al provvedimento cautelare faceva seguito l'inserimento dell'interessato, con riserva dell'esito del contenzioso in atto, nella graduatoria di merito dei

vincitori del concorso *de quo*.

4. Con sentenza n. -OMISSIS- del 16 settembre 2024 il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso e condannato il soccombente alle spese di lite (liquidate in € 3.305,00). Alla base della decisione sono state poste le seguenti considerazioni:

a) dalla documentazione allegata in atti risulta incontrovertibilmente la visibilità, la nitidezza sulla cute, l'evidenza del tatuaggio (per sede e dimensioni) e, inoltre, la posizione dello stesso è situata in parte del corpo non coperta dall'uniforme, tenuto conto della divisa ginnica ed estiva (polpaccio destro);

b) diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il censurato provvedimento è motivato in relazione al bando (pag. 73 dello stesso) che fa riferimento alla inidoneità del candidato (per i posti in Aeronautica militare) che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento, non rimandando ad alcuna *slide* semplificativa per l'individuazione delle aree sulle quali non è consentita l'applicazione di un tatuaggio;

c) la *slide* semplificativa allegata al bando di concorso, che non contempla, tra le superfici cutanee per le quali è preclusa ai candidati la presenza di tatuaggi, quella posta agli arti inferiori, si riferisce solo ai candidati che concorrono per l'Esercito (ed infatti della stessa si fa menzione solo nella pag. 38 del bando, in relazione ai candidati in congedo che concorrono per l'Esercito) e non a quelli che concorrono per l'Aeronautica militare, come il ricorrente;

d) la normativa regolamentare di riferimento, per la fattispecie in discorso, va dunque individuata nel d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (r.m.), e nella direttiva "OD - 4 Regolamento sull'uniforme" che, a pag. 25, prevede: "... sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l'uniforme da campo con camicia a maniche corte, l'uniforme da ginnastica per

*gli allievi, l'uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare discredito alle Istituzioni di Stato ed alle Forze Armate”;*

e) dalle foto in atti emerge la presenza di un vasto tatuaggio sul polpaccio, la cui possibile copertura con la calza non rileva perché non è dimostrato che le calze utilizzate nelle fotografie prodotte dal ricorrente siano le stesse di quelle di ordinanza.

5. Avverso tale decisione l'interessato ha proposto il presente appello, con atto notificato in data 24 ottobre 2024, corredato da istanza cautelare, affidandolo ad un complesso motivo di censura (esteso da pagina 9 a pagina 15 del ricorso) rubricato *“Errore nel giudicare dell'appellata sentenza - Eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione”*, i cui argomenti possono essere compendati nei termini seguenti:

a) l'Amministrazione e il T.a.r. omettono di indicare quale uniforme tra le tante contemplate renderebbe visibile il tatuaggio in contestazione, trattandosi di un tatuaggio posto sulla gamba;

b) non è stata fatta alcuna concreta verifica al riguardo; l'operato dal primo giudice appare imperscrutabile; con l'uniforme di servizio estiva e anche con l'uniforme da ginnastica il tatuaggio sarebbe completamente coperto dai calzini bianchi in dotazione;

c) la direttiva OD-4, recante il regolamento sull'uniforme, doveva essere rispettata e così non è stato, di guisa che sono stati violati i principi di *par condicio* e di tutela dell'affidamento;

d) il giudice di primo grado non ha quindi specificato a quale uniforme tra quelle ritratte nel regolamento OD-4 si riferisce al fine di valutare la visibilità del tatuaggio; nella specie è escluso che il tatuaggio abbia un contenuto deturpante, offensivo o indice di personalità abnorme, mentre è tale da

risultare coperto, anche nell'ipotesi della divisa estiva o sportiva, dal calzino e, quindi, non visibile;

e) le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, di contro, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione;

f) va stigmatizzato l'operato del giudice di primo grado che ha avallato le tautologiche determinazioni dell'Amministrazione intimata allorché sostiene che il tatuaggio ricade "in zona corporea visibile con le uniformi di cui alla direttiva "OD - 4 Regolamento sull'uniforme", omettendo di specificare a quale uniforme, tra le numerose ritratte nel documento in parola, in particolare, si riferisce; la conferma dell'illegittimità di tali determinazioni risiede nella circostanza che il tatuaggio in parola, già presente alla data del 18 novembre 2021, non veniva ritenuto ostativo all'arruolamento quale VFP1 nell'Aeronautica militare, con declaratoria di idoneità del 16 maggio 2022;

g) ricorre un macroscopico difetto di motivazione, in considerazione del fatto che il giudice di primo grado omette di dar conto delle ragioni ostative all'applicazione al caso di specie del contenuto del bando di concorso; non è mai stato contestato dall'Amministrazione della difesa, nel corso del giudizio di primo grado, che l'uniforme ginnica (maglietta, pantaloncini e calze di lana bianca), di cui alle foto prodotte in atti, sia proprio quella fornita all'appellante in sede di vestizione all'esito dell'esito positivo del concorso quale VFP1, né che, all'esito dell'incorporazione quale VFP4 o del transito nel servizio permanente, sarebbero state fornite calze di foggia diversa, tra l'altro, assolutamente non previste dalla "direttiva "OD - 4 Regolamento sull'uniforme".

6. Si è costituito il Ministero della difesa per resistere al gravame; con memoria del 3 dicembre 2024 l'Amministrazione ha poi tempestivamente eccepito

l'inammissibilità dell'appello per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, come sancito dagli articoli 35, 41 e 95, comma 2, c.p.a.

Nel merito, ha ribadito l'inapplicabilità in via analogica all'Aeronautica militare delle regole previste per le altre Forze armate, come l'Esercito, al quale si applica la *slide* semplificativa allegata al bando di concorso (che non contempla, tra le superfici cutanee per le quali è preclusa ai candidati la presenza di tatuaggi, quella posta agli arti inferiori); alla specie, invece, si applica il bando di concorso, all'allegato C (quello per l'Aeronautica militare), lettera B, punto C, secondo cui *“La Commissione giudicherà, altresì, inidoneo il candidato che presenti altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento”* (pag. 73 del bando), non rimandando ad alcuna *slide* semplificativa per l'individuazione delle aree sulle quali non è consentita l'applicazione di un tatuaggio. Dunque, la normativa regolamentare di riferimento per la fattispecie in esame è rappresentata dal r.m. e dalla direttiva *“OD - 4 Regolamento sull'uniforme”* che, a pag. 25, prevede: *“... sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l'uniforme da campo con camicia a maniche corte, l'uniforme da ginnastica per gli allievi, l'uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare discredito alle Istituzioni di Stato ed alle Forze Armate”*.

6.1. L'Amministrazione ha pure depositato documentazione inerente a relazioni ministeriali con allegati normativi e descrittivi della tipologia di calza bianca in dotazione.

7. Con memoria in data 6 dicembre 2024 l'appellante ha contrastato l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sostenendo che non vi sono controinteressati ai quali, eventualmente, doveva essere notificato il ricorso di primo grado e, successivamente, il presente gravame, atteso che in graduatoria risultano inseriti meno candidati rispetto ai posti disponibili (593 ammessi a

fronte di 603 posizioni previste in bando); ha poi contestato l'ammissibilità della documentazione nuova depositata solo in appello dall'Amministrazione, come pure la riferibilità della descrizione e delle fotografie delle calze ginniche versate in atti a quelle concretamente fornite all'interessato.

8. Con ordinanza n. 4701 del 2024 la sezione ha rigettato l'istanza cautelare, ravvisando carenza di adeguato *fumus* di fondatezza dell'appello, dal momento che al caso di specie non sono applicabili le regole previste dal bando per le altre Forze armate come l'Esercito (a cui si riferisce la *slide* esemplificativa allegata al bando di concorso), bensì l'allegato al bando specifico per l'Aeronautica militare (A.M. punto B C-2) e la Direttiva "OD 4 Regolamento sull'uniforme".

9. Con memoria in data 12 giugno 2025 la difesa appellata ha dato atto della presentazione di una propria istanza di accesso volta a conoscere "*il provvedimento relativo all'individuazione delle caratteristiche e della foggia della calza sportiva, di cui tabella 10 del DM n. 018/2DIV/2004, in uso al personale VFP4 dell'Aeronautica Militare*", documentazione resa necessaria dalla produzione agli atti di causa, da parte dell'Amministrazione, di atti nuovi e ulteriori rispetto a quelli relativi al primo grado, con particolare riferimento agli allegati *sub* 18 e 19; con successiva memoria del 7 luglio 2025 l'appellante ha anche chiesto di autorizzare il deposito tardivo di propria documentazione probante, *medio tempore* ottenuta, fra cui la nota prot. M\_D ARM 001 REG 2025 0067652 del 2 luglio 2025, a firma del Capo ufficio generale consulenza e affari giuridici dell'A.M., nella quale, tra l'altro, si legge che "per quanto attiene ai fotogrammi allegati alla relazione depositata presso il Consiglio di Stato, non risulta che gli stessi siano contenuti in alcuna circolare e/o direttiva di F.A.", affermando di conseguenza che nessun documento ufficiale può contrastare la genuinità del riferimento difensivo al verbale di consegna dei capi di corredo del 25 ottobre 2022, quello da cui si evince il tipo di calze ginniche consegnate all'interessato (taglia 10 ½, equivalente al 43 ½ ) in sede di

incorporazione e poi indossate nelle fotografie di parte allegate al ricorso di primo grado.

10. All'udienza di discussione del 15 luglio 2025 la sezione, sul rilievo della *“conducenza e utilità della documentazione prodotta”*, nonché dell'esigenza di sviluppare al riguardo il contraddittorio delle parti, ha disposto il rinvio della causa.

11. Con memoria difensiva del 20 gennaio 2026 la parte appellante ha insistito sulle proprie conclusioni.

12. Sulle difese espresse negli atti presenti nel fascicolo telematico e sulle conclusioni rassegnate a verbale, la controversia è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 (nel corso della quale il collegio ha anche effettuato l'avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità dele gravame per omessa notificazione ad almeno un controinteressato).

13. L'appello è inammissibile e comunque infondato.

14. In relazione al primo profilo il collegio osserva che, secondo condivisa e consolidata giurisprudenza, è inammissibile l'impugnativa di un provvedimento di esclusione da un concorso in caso di omessa notifica ad almeno un controinteressato e di omessa impugnazione della graduatoria definitiva (evenienze entrambe verificatesi nella specie, laddove non è stata impugnata la graduatorie ed è mancata la notifica al controinteressato, nonostante che l'inserimento in graduatoria del ricorrente sia stato effettuato solamente con *“riserva”* dell'esito del contenzioso in atto e che, successivamente alla decadenza, la graduatoria è stata di nuovo modificata (si vedano, in termini, Cons. Stato, sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935; sez. I, parere 8 agosto 2024, n. 1022; sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4936; sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3422; 18 dicembre 2018, n. 7122; 28 marzo 2017, n. 1398).

14.1. E' evidente, infatti, che sussiste un interesse specifico dei candidati inseriti in graduatoria a non vedersi eventualmente postergati - a seguito dell'inserimento nella medesima graduatoria del vincitore del presente

contenzioso - e quindi la legittimazione a difendere tale posizione assumendone la veste di controinteressati litisconsorti necessari.

15. Non risulta comunque ultroneo affrontare il merito dell'appello.

16. Al proposito, giova premettere che appaiono infondati i rilievi dell'appellante circa la produzione, operata in appello, di relazioni difensive dell'Amministrazione (nella specie, la relazione del 15 gennaio 2024 è relativa al ricorso di primo grado e quella del 30 ottobre 2024 è relativa al giudizio di appello), specie laddove fatte proprie e richiamate puntualmente dalla memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato (cfr. di recente, Cons. Stato, sez. II, n. 9862 del 2025 e n. 9012 del 2025).

16.1. Peraltro, i temi difensivi sviluppati per la prima volta in appello dalla parte intimata in primo grado neppure costituiscono motivi nuovi ai sensi dell'art. 104 comma 1 c.p.a., in quanto tale divieto incombe solo sulla parte ricorrente in prime cure (in via principale o incidentale, cfr., Ad. plen., n. 4 del 2019, § 17).

16.2. Non mancano, invece, temi nuovi in appello, inammissibili, contenuti nel ricorso introduttivo del presente grado, laddove (cfr. pag. 11) si sviluppano nuove censure di fatto, quali quella secondo cui la divisa da ginnastica non sarebbe prevista per il personale di truppa e graduati, ma solo per gli allievi, oppure in tema di tipologia di calza, distinguendosi tra le ipotesi in cui l'uniforme prevede un calzino nero oppure una calza lunga di lana bianca.

17. Risulta dunque opportuno, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva (secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015), esaminare il merito affrontando direttamente i due motivi di ricorso al T.a.r., essendo riemerso l'intero *thema decidendum* del giudizio di primo grado (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020 ; sez. IV n. 1130 del 2016, sez. V n. 5868 del 2015; sez. V n. 5347 del 2015, che escludono in radice che tale *modus procedendi* possa dare corso ad un vizio revocatorio per errore di fatto).

18. Ciò posto, appaiono del tutto infondate le censure poste a base del primo motivo di ricorso al T.a.r. (*“Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241 – Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria”*), atteso che, come già adeguatamente osservato dal primo giudice, da una parte è indubitabile che la documentazione amministrativa in atti dimostri la visibilità, la nitidezza sulla cute e l'evidenza del tatuaggio (per sede e dimensioni) rilevato in sede di visita concorsuale, al pari della sua ubicazione in un punto del corpo che non risulta stabilmente coperto dall'uniforme (in particolare, dalla divisa ginnica ed estiva); dall'altra, che alla selezione di specie (per l'Aeronautica) non si applica la *slide* esemplificativa allegata al bando di concorso (che si riferisce solo ai candidati che concorrono nell'Esercito), ma l'allegato A.M. (allegato C), lettera B, punto C, il quale richiama, per le previsioni inerenti ai tatuaggi, il “vigente regolamento”, e cioè dalla Direttiva “OD – 4 Regolamento sull'uniforme”, che, per quanto di interesse, a pag. 25, prevede che *“... sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l'uniforme da campo con camicia a maniche corte, l'uniforme da ginnastica per gli allievi, l'uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva)...”*.

18.1. Di conseguenza, come reso evidente dalle foto offerte dall'Amministrazione, il vasto tatuaggio presente sulla gamba dell'interessato (che parte dal polpaccio e giunge in prossimità della zona poplitea) deve ritenersi come insistente in zona corporea che può risultare visibile con le uniformi estiva e ginnica di cui alla più volte citata Direttiva “OD – 4 Regolamento sull'uniforme”.

18.2. Quest'ultima affermazione non è adeguatamente contrastata dalle deduzioni difensive in tema di tipologia di calza/calzino previsto in abbinamento alla tenuta ginnica; invero, anche a ritenere, per mera ipotesi, che la calza effettivamente prevista e utilizzata sia solo e soltanto quella avente lunghezza tale da coprire la gamba quasi fino alla zona poplitea, nondimeno la condivisa giurisprudenza di questa sezione ha già affermato che

l'appartenente alle Forze armate (o a quelle di polizia ad ordinamento militare) deve garantire l'idoneità psico-fisica in relazione a tutte le varie situazioni in cui possa essere chiamato ad intervenire (Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2021, n. 4386 e 2 marzo 2020, n. 1477) e, con specifico riferimento alla copertura delle aree interessate da tatuaggi, che questa deve essere assicurata con certezza; invero, fermi gli oggettivi margini di discrezionalità dell'Amministrazione in ordine alla verifica del dato, costituiscono fatti notori sia la circostanza che le calze possano facilmente scendere lungo la gamba in caso di movimento, sia il fatto che l'abbigliamento indossato normalmente segue i movimenti del corpo nello spazio e che, anzi, proprio con abbigliamento "corto" (come appunto è per il pantaloncino e per la calza destinati a scopi ginnici ovvero ad essere indossati in particolari compiti d'istituto), è più facile che anche le parti del corpo a ridosso della scoperta possano agevolmente scoprirsi, rendendo visibili tatuaggi ubicati in adiacenza (si veda, nel senso predetto, Cons. Stato, sez. II, n. 2615 del 2022), specialmente in occasione di attività ginnico/sportiva comportante movimenti del corpo più o meno accentuati (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10384 del 2024).

18.2. Né a diverse conclusioni porta l'argomento difensivo secondo cui il tatuaggio di specie non sarebbe stato di ostacolo al reclutamento quale VFP1; invero, anche ad ammettere che il tatuaggio fosse già presente all'atto del primo incorporamento, ai fini di causa vanno considerate solamente le previsioni specifiche per il Corpo e per il ruolo cui si riferisce il reclutamento.

19. Del pari infondate sono le censure di cui al secondo motivo di ricorso al T.a.r. (*"Violazione e falsa applicazione di legge - Eccesso di potere - Travisamento del fatto"*), atteso che dalle considerazioni sopra espresse emerge come il tatuaggio di specie, per come descritto nel verbale della visita medica – facente fede fino a querela di falso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1720 del 2020) - e dalle fotografie in quella occasione scattate, sia stato oggetto di adeguate e logiche considerazioni, da parte della Commissione medica, in relazione alla sua visibilità con uniforme ginnica ed estiva.

20. Gli argomenti sopra esposti risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione, anche se non espressamente scrutinata.
21. L'appello va dunque integralmente rigettato.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui all'art. 26, comma 1, c.p.a e del regolamento n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento, in favore del Ministero della difesa, delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 3.000 (tremila), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Carmelina Addesso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Filippini**

**IL PRESIDENTE**  
**Vito Poli**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.